

CIRCOLARE n. 4 – Aprile 2014

Roma, lì 5 maggio 2014

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	3
A. NORMATIVA	3
A.1. SPECIALE “ <i>DECRETO IRPEF E SPENDING REVIEW</i> ”	3
A.2. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	8
A.2.1) Detassazione produttività nel settore privato	8
A.3. RISCOSSIONE	8
A.3.1) Le modifiche alla cartella esattoriale	8
A.3.2) Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo	9
A.4. FINANZA LOCALE	9
A.4.1) Patto di stabilità 2014: la concessione degli spazi finanziari	9
A.4.2) Patto di stabilità 2014: la riduzione dell’obiettivo per gli enti in sperimentazione	9
A.4.3) I rimborsi ai Comuni per le sedi degli uffici giudiziari	9
A.4.4) Il questionario unico SOSE per le Province	10
A.4.5) Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali: ulteriore proroga	10
A.5. VARIE	10
A.5.1) La cd. “Legge Delrio”	10
A.5.2) Comunicazione dei beni di impresa concessi in comodato a soci o familiari e finanziamenti	11
B. PRASSI	11
B.1. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	11
B.1.1) Attività sportive dilettantistiche e rimborsi	11
B.1.2) Il reddito imponibile dei terreni soggetti alla cd. “mini-IMU	11
B.1.3) La riduzione del cuneo fiscale	12
B.2. TRIBUTI LOCALI	13
B.2.1) La deliberazione di nomina del responsabile dei tributi non va inviata al Mef	13
B.2.2) I codici tributo per il versamento della TARI con il modello F24	13
B.2.3) I codici tributo per il versamento della TASI con il modello F24	13
B.2.4) I codici tributo per il versamento della TARI e della TASI con il modello F24 EP	14
B.3. VARIE	15
B.3.1) Personale: la relazione allegata al conto annuale 2013 e il monitoraggio per l’anno 2014	15
C. GIURISPRUDENZA	15
C.1. IVA	15
C.1.1) Omesso versamento IVA	15
C.2. FINANZA LOCALE	16
C.2.1) Invio dei rendiconti 2013 degli Enti Locali alla Corte dei Conti	16
C.3. VARIE	16
C.3.1) Il processo tributario di Cassazione	16
C.3.2) La notifica degli avvisi di accertamento agli eredi	16
C.3.3) Mediazione tributaria	17
C.3.4) Il diritto annuale alla CCIAA per le società liquidate	17
C.3.5) Microzone catastali	17
C.3.6) Transazioni in materia di lavoro e contribuzione INPS	17

A. COMUNICATI	17
A.1. VARIE	17
A.1.1) Monitoraggio delle opere pubbliche	17
<u>SEZIONE II – FOCUS</u>	19
<u>SEZIONE III – SCADENZARIO</u>	22

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.SPECIALE “DECRETO IRPEF E SPENDING REVIEW”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” che contiene importanti disposizioni in materia di Irpef e pubblica amministrazione. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all’esame delle Camere per la conversione in legge:

credito per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (articolo 1): per l’anno 2014 è attribuito un credito, rapportato al periodo di lavoro dell’anno, nei casi in cui l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del TUIR, escluse i redditi di pensione) ed assimilati (articolo 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l del TUIR) sia superiore alla detrazione spettante. Il credito, da attribuire da parte del sostituto d’imposta a partire dalle retribuzioni del mese di maggio, è così determinato:

⇒ per i redditi complessivi non superiori a 24.000,00 euro, il credito è pari ad euro 640,00;

⇒ per i redditi complessivi compresi tra 24.000,00 e 26.000,00 euro, il credito sempre pari ad euro 640,00 ma spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000,00 euro.

Per gli approfondimenti, si rinvia al Focus contenuto nella presente circolare aliquote IRAP (articolo 2): rideterminate le aliquote IRAP applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. L’aliquota ordinaria si riduce dal 3,9% al 3,50% mentre per i soggetti che operano nel settore agricolo l’aliquota si riduce dall’1,9% all’1,70%. Le nuove aliquote potranno già essere applicate per il calcolo degli acconti riferiti al periodo d’imposta in cui le stesse trovano applicazione. Nessuna variazione per l’aliquota 8,5% applicata alle P.A.;

redditi di capitale e capital gains (articolo 3): le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro frutto di cui all’art. 44 del Dpr 917/86 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere da c-bis) a c- quinquies) sono uniformate alla misura del 26%; tale misura non si applica (e resta al 12,50%) in una serie di casi, fra i quali gli interessi sui titoli di Stato e sui Buoni fruttiferi postali.

La nuova misura si applicherà agli interessi, premi e ogni altro provento ex art. 44 Tuir divenuti esigibili dal 1° luglio 2014 ed ai redditi diversi realizzati a partire da tale data;

trasparenza in materia di bilanci delle PP.AA. (articolo 8, commi da 1 a 3): le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 33/2013 (tra queste sono comprese, quindi, le società partecipate e controllate dalle PP.AA. e le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione) devono pubblicare sui propri siti

istituzionali i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità che verranno definite con DPCM da emanarsi entro il 24 maggio 2014. In caso di inosservanza, è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46, D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre, i dati SIOPE delle pubbliche amministrazioni gestiti dalla Banca d'Italia diventeranno liberamente accessibili;

razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi (articolo 8, commi da 4 a 10): a partire dal 24 aprile 2014, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a ridurre la spesa per l'acquisto di beni e servizi per un importo complessivo di 2.100 milioni di euro. La stessa riduzione è prevista per il 2015 ma l'importo complessivo è rapportato in ragione d'anno. Per le Amministrazioni dello Stato, entro il 24 maggio verrà emanato un DPCM per la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa di ciascuna amministrazione mentre per province e comuni le riduzioni verranno determinate con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro il 30 giugno. Per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, ogni P.A.:

⇒ è autorizzata a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi nella misura del 5% (è prevista la facoltà di recesso da parte del fornitore entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà dell'Amministrazione di operare la riduzione);

⇒ è tenuta ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, stipulati successivamente al 24 aprile 2014, non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni previste al punto precedente e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, pena la nullità dell'atto di acquisto e la rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti;

acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori (articolo 9): nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Avcp, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori (tra cui Consip ed una centrale di committenza per ogni Regione). Con DPCM sono definiti i requisiti per l'iscrizione nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con ulteriore DPCM, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) ricorrono a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

versamenti con F24 in modalità telematica (articolo 11): dal 1° ottobre 2014 i versamenti ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, devono essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero o nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000,00 euro. Sarà possibile, inoltre, per gli intermediari inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su

propri strumenti di pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'intestatario della delega stessa; nulla cambia per i soggetti titolari di partita Iva i quali era e rimangono obbligati in ogni caso al canale telematico;

limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate (articolo 13): è stato portato a 240.000,00 euro il tetto massimo per il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni per rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Tale limite è stato esteso ai rapporti intercorrenti con gli enti pubblici economici e con le società partecipate in via diretta o indiretta dalle pubbliche amministrazioni nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti. La decorrenza del nuovo limite è fissata al 1° maggio 2014;

limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i Co.Co.Co. (articolo 14): a decorrere dall'anno 2014, le pubbliche amministrazioni (escluse le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale):

⇒ non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (come risultante dal conto annuale del 2012), al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Restano comunque fermi i limiti in materia previsti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 101/2013;

⇒ non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (come risultante dal conto annuale del 2012), al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Anche in questo caso restano fermi i limiti in materia previsti dal D.L. n. 78/2010;

limiti alle spese per autovetture (articolo 15): dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. La riduzione non opera per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ecc., e, per il solo anno 2014, il limite può essere derogato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere;

società partecipate dallo Stato (articolo 20): le società partecipate o controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici, devono realizzare una riduzione dei costi operativi (esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi) in misura non inferiore al 2,5% nel 2014 ed al 4% nel 2015. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa

conseguiti che, nel caso sia destinato a società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato, deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

IMU sui terreni agricoli in aree montane (articolo 22): con decreto del MEF verranno individuati i Comuni nei quali, a decorrere dal 2014, si applica l'esenzione sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e diversificando, eventualmente, tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e gli altri soggetti;

società pubbliche delle amministrazioni locali (articolo 23): entro il 31 ottobre 2014 il Commissario Straordinario per la Spending Review predisporrà un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali;

fattura elettronica (articolo 25): anticipato al 31 marzo 2015 il termine (inizialmente previsto al 6 giugno 2015) a partire dal quale decorre l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco Istat. Lo stesso termine è previsto anche per le amministrazioni locali. Previsto l'inserimento nelle fatture elettroniche anche dei codici CIG e CUP, senza i quali le amministrazioni non possono procedere al pagamento;

monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni (articolo 27, comma 1): a partire dal 1° luglio 2014, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, i creditori delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali possono comunicare i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento. Tramite la stessa piattaforma, le amministrazioni pubbliche:

⇒ comunicano le informazioni inerenti alla ricezione delle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2014;

⇒ comunicano, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 231/2002;

⇒ con riferimenti ai debiti comunicati ai sensi dei punti precedenti, immettono i dati riferiti all'ordinazione di pagamento;

la certificazione dei crediti (articolo 27, comma 2): per il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo a carico del dirigente responsabile. Per l'amministrazione inadempiente è vietato procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. Le certificazioni, inoltre, devono contenere la data prevista di pagamento (quelle già rilasciate senza data devono essere integrate);

la cessione dei crediti certificati (articoli 37 e 38): i debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed

appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione. Per i crediti non ancora certificati alla data di entrata in vigore del D.L., la garanzia dello Stato in caso di cessione opera se i creditori presentano istanza di certificazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. e le pubbliche amministrazioni certificano il credito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza;

compensazione dei crediti con i debiti tributari (articolo 39): possibilità di compensare con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, utilizzando il modello F24, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti e certificati ai sensi del D.L. n. 185/2008, a prescindere dalla data di maturazione;

compensazione dei crediti con le cartelle esattoriali (articolo 40): spostato al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le iscrizioni a ruolo per poter effettuare la compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti certificati;

attestazione dei tempi di pagamento (articolo 41): a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali) è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario e verificato dall'organo di controllo (che deve darne atto nella propria relazione), attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Nel caso in cui vengano registrati tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, le amministrazioni, nell'anno successivo a quello di riferimento, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni (articolo 42): a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Sono precisati, altresì, gli elementi che devono essere annotati nel suddetto registro. Trattasi di registro distinto rispetto a quello ove devono essere annotate le operazioni ai fini Iva; è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore;

certificazione conti consuntivi enti locali (articolo 43): i certificati al rendiconto della gestione degli enti locali, a partire dall'esercizio finanziario 2014 sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo. La data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione verrà fissata, invece, con decreto ministeriale;

trasferimenti fra pubbliche amministrazioni (articolo 44): i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle

condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa;

fondo di solidarietà dei Comuni (articolo 47, commi da 9 a 13): il fondo di solidarietà comunale è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Entro il 30 giugno (per il 2014) ed il 28 febbraio (per gli anni successivi) verrà emanato un decreto del Ministero dell'Interno contenente le riduzioni di spesa (per autovetture, consulenze e collaborazioni nonché in proporzione alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata al D.L.) e le conseguenti riduzioni del fondo di solidarietà. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno entro il 31 maggio (per il 2014) ed il 28 febbraio (per gli anni successivi), una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente e nella quale dovrà essere indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B, sostenuti nell'anno precedente. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica vengano adottate le misure di riduzione di spese dandone atto nei questionari da inviare alla Corte dei Conti.

[\(Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 – G.U. n. 81 del 7-4-2014\).](#) ↗

A.2. IRPEF – Sostituti d'imposta

A.2.1) Detassazione produttività nel settore privato

Publicato in Gazzetta ufficiale il DPCM che fissa le regole per l'anno 2014. Per fruire dell'imposta sostitutiva del 10%, occorre che le voci retributive siano alternativamente legate a indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, qualità, innovazione ovvero a finalità di redistribuzione dei carichi di lavoro finalizzata a migliorare l'organizzazione in almeno tre fra quattro aree indicate dal decreto stesso. La misura massima su cui è fruibile la detassazione è fissata in 3.000,00 euro lordi ed il reddito dell'anno 2013 non può essere superiore a 40.000,00 euro ([Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014 - G.U. n. 98 del 29-04-2014\).](#) ↗

A.3. Riscossione

A.3.1) Le modifiche alla cartella esattoriale

Sono state apportate alcune modifiche al modello della cartella di pagamento. In particolare sono state modificate le avvertenze nella sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso a seguito della modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014 alla disciplina dell'istituto della mediazione tributaria (Agenzia delle Entrate, [Provvedimento del Direttore n. 47595/2014 del 2 aprile 2014\).](#) ↗

A.3.2) Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Dal 1° maggio la percentuale degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo pagate in ritardo passerà dal 5,2233% al 5,14%. La nuova misura del saggio di interesse è stata determinata in funzione della stima, effettuata dalla Banca d'Italia, della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013-31.12.2013 (Agenzia delle Entrate, [Provvedimento del Direttore n. 51685/2014 del 10 aprile 2014](#)). ↗

A.4. Finanza locale

A.4.1) Patto di stabilità 2014: la concessione degli spazi finanziari

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. concernente il riparto degli spazi finanziari, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta entro il 14 febbraio 2014, ai sensi del comma 547 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Gli spazi finanziari sono attribuiti per effettuare pagamenti nel corso del 2014 di debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, [Decreto 28 febbraio 2014](#) – G.U. n. 81 del 7-4-4014). ↗

A.4.2) Patto di stabilità 2014: la riduzione dell'obiettivo per gli enti in sperimentazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. concernente la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno da applicare per l'anno 2014 agli enti che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi contabili.

Per gli enti che partecipano alla sperimentazione, l'obiettivo determinato ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 4, Legge n. 183/2011, è ridotto:

⇒ del 17,20% per le Province;

⇒ del 52,80% per i Comuni.

Per gli enti che non partecipano alla sperimentazione, le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011 sono le seguenti:

⇒ 20,25% per le Province;

⇒ 15,07% per i Comuni.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, [Decreto 14 febbraio 2014](#) – G.U. n. 77 del 2-4-4014). ↗

A.4.3) I rimborsi ai Comuni per le sedi degli uffici giudiziari

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. con cui si apportano modifiche alla disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Il contributo da erogare ai Comuni nel cui territorio insistono uffici giudiziari per il rimborso delle spese da questi sostenute per

la gestione e il corretto funzionamento di tribunali e procure verrà determinato annualmente con decreto del Ministro della Giustizia. I pagamenti verranno effettuati in due rate, la prima sarà erogata all'inizio di ogni esercizio finanziario mentre la seconda, a saldo, entro il 30 settembre di ogni anno ([Decreto Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61](#) – G.U. n. 85 del 11-4-2014). ↗

A.4.4) Il questionario unico SOSE per le Province

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale delle Finanze che fissa i termini per la restituzione del nuovo questionario unico progettato da SOSE denominato “*FP10U - Questionario unico per le province*”, per le province delle regioni a statuto ordinario. La restituzione del questionario, sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente, dovrà avvenire entro l'8 giugno 2014 (60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla G.U.) – (Ministero dell'Economia e delle Finanze, [Decreto 1° aprile 2014](#) – G.U. n. 83 del 9-4-2014). ↗

A.4.5) Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali: ulteriore proroga

E' stato ulteriormente differito al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali che, precedentemente, era già stato inizialmente differito al 28 febbraio con Decreto Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 e, successivamente, al 30 aprile 2014 con Decreto Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (Ministero dell'Interno, [Decreto 29 aprile 2014](#) – G.U. n. 99 del 30-04-2014). ↗

A.5. Varie

A.5.1) La cd. “Legge Delrio”

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la cd. “*Legge Delrio*” di riforma delle Province, che detta disposizioni in materia di:

- ⇒ città metropolitane;
- ⇒ province;
- ⇒ unioni e fusioni di comuni.

Per quanto riguarda le unioni e fusioni di comuni, si segnala:

- ⇒ le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori (*comma 110*).
- ⇒ alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica (*comma 124, lett. b*).

([Legge 7 aprile 2014, n. 56](#) – G.U. n. 81 del 7-4-2014). ↗

A.5.2) Comunicazione dei beni di impresa concessi in comodato a soci o familiari e finanziamenti

E' stato modificato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/94902 (si veda nostra circolare n. 8/2013) per differire, a regime, il termine entro il quale trasmettere all'Anagrafe tributaria:

⇒ i dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari;

⇒ i dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.

Per entrambe le comunicazioni la nuova scadenza è costituita dal trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento o in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (**Agenzia delle Entrate, [Provvedimento del Direttore n. 54581/2014 del 16 aprile 2014](#)**). ↗

B. PRASSI

B.1. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.1.1) Attività sportive dilettantistiche e rimborsi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità chilometriche, quali i rimborsi spese previsti dall'art. 67, comma 1, lett. m, D.P.R. n. 917/86, erogate nell'esercizio delle attività sportive dilettantistiche, sono esenti da imposte qualora dette spese siano documentate (ossia non possono essere forfetarie ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI) e siano state sostenute per raggiungere il luogo di esercizio con un proprio mezzo di trasporto al di fuori del territorio comunale. Diversamente, se le attività si svolgono all'interno del comune o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non rappresentano reddito fino a un importo complessivo di 7.500,00 euro, nel quale vanno considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti. L'Agenzia precisa che il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità chilometrica e non assume rilevanza, invece, la sede dell'organismo erogatore. Quanto sopra non vale se vi è un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (**Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014](#)**). ↗

B.1.2) Il reddito imponibile dei terreni soggetti alla cd. "mini-IMU

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'effetto di sostituzione IMU-IRPEF sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la c.d. "mini IMU" per il periodo d'imposta 2013. Per l'Agenzia il reddito dominicale dei terreni non affittati non concorre a formare il reddito imponibile se tali terreni, nel 2013, sono stati assoggettati alla mini IMU (**Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 41/E del 18 aprile 2014](#)**). ↗

B.1.3) La riduzione del cuneo fiscale

A pochi giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare esplicativa in merito all'applicazione dell'articolo 1 concernente la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati" e che verrà meglio approfondito nel nostro Focus. Tra le novità principali della circolare si segnala:

- ⇒ il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari;
- ⇒ i tre requisiti per poter usufruire del credito sono:
 - il reddito complessivo deve essere formato da redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, e da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR;
 - l'imposta lorda, determinata sui citati redditi, deve essere di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell'art. 13 del TUIR;
 - il contribuente deve essere titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 non superiore a 26.000,00 euro;
- ⇒ sono tenuti a riconoscere il credito anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- ⇒ i sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d'imposta entrano in possesso (ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014);
- ⇒ nel caso in cui le retribuzioni siano erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta o il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal sostituto d'imposta (ad esempio per la cessazione del rapporto di lavoro prima di maggio), i contribuenti possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014;
- ⇒ i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000,00 euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta) sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto;

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014](#)). 

B.2. Tributi locali

B.2.1) La deliberazione di nomina del responsabile dei tributi non va inviata al Mef

Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che le deliberazioni comunali aventi ad oggetto la nomina del funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali (IUC, IMU, TASI, TARI, addizionale comunale, TOSAP, ecc.) non devono essere comunicate al Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto tale obbligo non è previsto dalla disciplina del singolo tributo (in particolare per i tributi di più recente istituzione) oppure, ove fosse previsto (imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, TOSAP), è sufficiente la pubblicazione del nominativo del responsabile sul sito informatico istituzionale dell'Ente (**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Nota prot. n. 7812/2014 del 15 aprile 2014](#)**). ↗

B.2.2) I codici tributo per il versamento della TARI con il modello F24

L'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) con il modello F24, ha ridenominato i codici tributo istituiti per la TARES con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E. I codici tributo, da esporre nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, sono pertanto così ridenominati:

- ⇒ “**3944**” denominato “*TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011*”
- ⇒ “**3950**” denominato “*TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 DL n. 201/2011*”
- ⇒ “**3945**” denominato “*TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI*”
- ⇒ “**3946**” denominato “*TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI*”
- ⇒ “**3951**” denominato “*TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 – INTERESSI*”
- ⇒ “**3952**” denominato “*TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 – SANZIONI*”

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014](#)). ↗

B.2.3) I codici tributo per il versamento della TASI con il modello F24

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributi per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI). I nuovi codici tributo, da esporre nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, sono i seguenti:

- ⇒ “**3958**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.*”
- ⇒ “**3959**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.*”

- ⇒ “**3960**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.*”
- ⇒ “**3961**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.*”
- ⇒ “**3962**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI*”
- ⇒ “**3963**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI*”

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014](#)). ↗

B.2.4) I codici tributo per il versamento della TARI e della TASI con il modello F24 EP

Anche per il modello F24 EP sono stati istituiti i codici tributo per il versamento della TASI e per il versamento della TARI sono stati rinominati i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013.

I nuovi codici tributo TASI sono i seguenti:

- ⇒ “**374E**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.*”;
- ⇒ “**375E**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.*”;
- ⇒ “**376E**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.*”.
- ⇒ “**377E**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI*”;
- ⇒ “**378E**” denominato “*TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI*”.

I codici tributo per la TARI sono così ridenominati:

- ⇒ “**365E**” denominato “*TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL. n. 201/2011*”;
- ⇒ “**368E**” denominato “*TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29, DL. n. 201/2011*”;
- ⇒ “**366E**” denominato “*TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL. n. 201/2011 – INTERESSI*”;
- ⇒ “**367E**” denominato “*TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL. n. 201/2011 – SANZIONI*”;
- ⇒ “**369E**” denominato “*TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 L. n. 201/2011 – INTERESSI*”;
- ⇒ “**370E**” denominato “*TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 L. n. 201/2011 – SANZIONI*”.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 47/E del 24 aprile 2014](#)). ↗


B.3. Varie

B.3.1) Personale: la relazione allegata al conto annuale 2013 e il monitoraggio per l'anno 2014

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato le istruzioni per l'invio delle informazioni previste dal titolo V del D.Lgs. n. 165 del 2001, limitatamente alle seguenti rilevazioni: Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2013 (consuntivo attività) e Monitoraggio per l'anno 2014. Il periodo previsto per l'invio dei dati relativi alla Relazione allegata è:

- ⇒ dal 7 aprile al 9 maggio 2014 per tutte le tipologie di Enti quali Comuni, Unioni dei Comuni, Province, ASL, Aziende Ospedaliere;
- ⇒ da comunicare attraverso la pubblicazione nella apposite pagine del sito RGS per i Ministeri, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ⇒ dal 1° giugno al 31 luglio 2014 per tutte le restanti istituzioni che invieranno una Relazione illustrativa dei risultati della gestione dell'anno 2013 agli indirizzi di posta elettronica riportati nella circolare.


I comparti tenuti all'invio dei dati del Monitoraggio 2014 sono quelli del Servizio Sanitario Nazionale, degli Enti pubblici non economici con più di 200 addetti, degli Enti di Ricerca con più di 200 addetti (compreso ENEA), Province e Comuni (limitatamente ad un campione formato da 598 Comuni).

La trasmissione dei dati viene effettuata direttamente al sistema SICO tramite un'apposita modulistica ed esteso, anche per quest'anno, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere: per queste ultime, SICO provvederà, poi, ad inviare i dati raccolti al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS) – **(Ragioneria Generale dello Stato - [Circolare n. 13 del 31 marzo 2014](#), pubblicata ad aprile sul sito RGS).** 

C. GIURISPRUDENZA

C.1.IVA

C.1.1) Omesso versamento IVA

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l'omesso versamento dell'IVA con soglia di punibilità diversa rispetto a quella per dichiarazione infedele e/o omessa. Per la Corte è necessario rimuovere nella sua interezza la riscontrata duplice violazione del principio di eguaglianza allineando la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l'irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38) – **(Corte Costituzionale, [Sentenza n. 80/2014 del 7 aprile 2014](#), dep. l'8 aprile 2014).** 

C.2. Finanza locale

C.2.1) Invio dei rendiconti 2013 degli Enti Locali alla Corte dei Conti

Publicata la deliberazione con la quale vengono impartite le istruzioni per l'invio telematico da parte degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni), attraverso il sistema SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali), dei rendiconti 2013 alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti. L'invio, distinto per tipologie di Enti, dovrà essere effettuato nei seguenti termini:

- ⇒ dal 2 al 30 maggio le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;
- ⇒ dal 16 maggio al 13 giugno i Comuni da 3.000 a 19.999 abitanti;
- ⇒ dal 30 maggio al 27 giugno i Comuni fino a 2.999 abitanti;
- ⇒ entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dall'art. 227 TUEL;
- ⇒ dal 30 maggio al 27 giugno le Comunità Montane.

Per gli Enti che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2013 è prevista la trasmissione alla Sezione delle autonomie per via telematica, entro il 30 giugno 2014, dello schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana o, in alternativa, dello schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta. Resta ferma la trasmissione del rendiconto approvato entro 5 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione (**Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – [Deliberazione n. 8/SEZAUT/2014/INPR del 4 aprile 2014](#)**). ↗

C.3. Varie

C.3.1) Il processo tributario di Cassazione

Per la Corte di Cassazione le modifiche, apportate dall'articolo 54, D.L. n. 83/2012, all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sui motivi di ricorso per cassazione nel processo civile, si applicano anche al processo tributario; quest'ultimo, infatti, costituisce un rito speciale in primo ed in secondo grado mentre nel giudizio avanti alla Cassazione soggiace alla regole del rito civile ordinario (**Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili – [Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014](#)**). ↗

C.3.2) La notifica degli avvisi di accertamento agli eredi

La Corte di Cassazione, rigettando un ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato a uno solo degli eredi quando l'ufficio è formalmente a conoscenza del decesso del contribuente. In ogni caso, tra gli eredi non si determina un litisconsorzio necessario in caso di giudizio (**Corte di Cassazione, Sentenza n. 8213 dep. l'8 aprile 2014**). ↗

C.3.3) Mediazione tributaria

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, nella formulazione in vigore fino al 01.03.2014, nella parte in cui stabiliva che il ricorso al giudice tributario non preceduto dal reclamo dovesse essere dichiarato inammissibile. Secondo la Corte, non è legittimo stabilire che si “perda” l'azione in giudizio perché non si è attivata una procedura amministrativa. La Corte, invece, non ha invece ritenuto fondata la contestazione secondo la quale, in materia di mediazione, mancherebbe la terzietà del giudice (**Corte Costituzionale, Sentenza n. 98 dep. il 14 aprile 2014**). [↗](#)

C.3.4) Il diritto annuale alla CCIAA per le società liquidate

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha sancito che una società a responsabilità limitata, ove non abbia chiesto tramite il suo liquidatore, dopo l'approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese, non può essere cancellata d'ufficio; conseguentemente, continua ad essere tenuta all'obbligo di pagamento del diritto annuale camerale (**Corte di Cassazione, Sezione Tributaria – [Sentenza n. 9007 del 18 aprile 2014](#)**). [↗](#)

C.3.5) Microzone catastali

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che la suddivisione del territorio di un Comune in microzone catastali, eventualmente da impugnare in sede di notifica dell'accertamento per revisione di classamenti e rendite, è sempre di competenza delle Commissioni Tributarie (**Consiglio di Stato, Sentenza n. 1903 del 16 aprile 2014**). [↗](#)

C.3.6) Transazioni in materia di lavoro e contribuzione INPS

La Corte di Cassazione ha stabilito che le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente non vanno esentate da contribuzione per il solo fatto di essere corrisposte in esecuzione di una transazione. Per la Corte, quindi, il titolo transattivo attribuito dalle parti all'erogazione non è idoneo a sottrarre la somma erogata alla pretesa contributiva dell'Inps; l'esclusione da contribuzione previdenziale opera dunque solo nel caso in cui le cause di erogazione delle somme rientrino nei titoli di esclusione di cui all'art. 12, Legge n. 153/69 (**Corte di Cassazione, Sentenza n. 9180 del 23 aprile 2014**). [↗](#)

A. COMUNICATI

A.1. Varie


A.1.1) Monitoraggio delle opere pubbliche

La Ragioneria Generale dello Stato, in attesa di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale una specifica circolare in merito, anticipa la nuova tempistica di invio dei dati relativi

al monitoraggio delle opere pubbliche cui sono tenute le amministrazioni interessate (articolo 3, Decreto MEF del 26 febbraio 2013 – si veda nostra circolare n. 3/2013):

⇒ dal 30 settembre al 31 ottobre 2014: comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30/06/2014;

⇒ dal 1° gennaio al 30 gennaio 2015: comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite al 31/12/2014.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Comunicato del 2 aprile 2014](#)). 

SEZIONE II – FOCUS

Il nuovo credito di 80 euro al mese

L'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 attribuisce un credito di 640 euro ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, credito che deve essere proporzionalmente ridotto se il reddito è compreso tra 24.000 e 26.000 euro.

Non è un bonus Irpef ma un «credito» nei confronti dello Stato.

I datori di lavoro dovranno calcolare l'importo e automaticamente anticiparlo ai dipendenti.

L'importo non riduce né modifica l'imposta sulle persone fisiche ma la sua esistenza è condizionata all'esistenza di un' Irpef parzialmente lorda.

Tre sono i presupposti per fruire del credito:

- 1) La tipologia di reddito: lavoro dipendente e taluni assimilati (quali ad esempio collaborazioni coordinate e continuative e borse di studio); sono escluse le pensioni
- 2) L'esistenza di un debito Irpef post detrazioni ex art. 13 co. 1 Tuir; il diritto sorge se l'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui all'art. 13 co. 1 Tuir, rimane positiva; non rileva il fatto che, per effetto di altre detrazioni (quali ad esempio quelle per carichi di famiglia), l'irpef netta si possa poi azzerare
- 3) L'entità del reddito complessivo: non superiore a 26.000 euro; nel computo del reddito complessivo non rileva la rendita dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno ed il calcolo dei giorni segue le regole generali (si veda la circ. 8/E/14).

Il credito è dunque solo "figurativamente" di 80 euro al mese, mentre in sostanza è pari a 53,33 euro mensili. Il testo normativo, infatti, non indica un valore mensile, ma un valore annuo e cioè 640 euro, riferito all'intero periodo d'imposta.

Un lavoratore che lavora da gennaio a dicembre riceverà, con riferimento ciascuno dei dodici mesi in cui ha prodotto reddito di lavoro dipendente 53,33 euro (640 : 12).

In effetti, sui prossimi cedolini paga lo stesso lavoratore troverà effettivamente 80 euro, ma questo solo perché il riconoscimento inizierà da maggio e perché il sostituto deve riconoscere il credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso; quindi dovrà dividere il credito complessivo per gli otto periodi di paga residui fino a dicembre e riconoscere per ciascuno di essi $1/8$ dello stesso ($640/8=80$).

Parallelamente, un lavoratore assunto il 1° marzo 2014 non ha diritto a 640 euro (e cioè a 80 euro mensili), ma a dieci dodicesimi di 640 euro (533,33), importo che, diviso 8 (da maggio a dicembre), produce un credito mensile di 66,66.

Specularmente, nel caso di lavoratore in forza dal primo gennaio 2014, con successiva cessazione del rapporto al 31 ottobre 2014, questi inizia a percepire 80 euro da maggio. Occorrerà poi fare in modo che gli venga riconosciuto il credito per tutto il periodo di lavoro e cioè per 533,33 euro ($640 :12 \times 10$); poiché fino a settembre avrà ricevuto 400 euro (80×5 mesi), ad ottobre, bisognerà riconoscergli, anziché 80 euro, 133,33 euro.

Criticità

Le criticità maggiori, per il sostituto, si possono verificare con riferimento ai rapporti iniziati o cessati in corso d'anno nonché in relazione a situazioni ove, a fronte di una proiezione reddituale annua inferiore a 24.000 euro, le somme erogate si attestino poi su ammontari superiori con necessità di recupero dei crediti mensili precedentemente erogati.

E' importante fornire al personale un' informativa completa circa i meccanismi di calcolo del credito, al fine di evitare aspettative non corrette o erogazioni provvisorie con successivo obbligo di recupero.

In particolare, occorre evidenziare chiaramente che, in presenza di altri redditi che portino al superamento della soglia dei 26.000 euro annui, il diritto al credito viene meno e che quanto precedentemente percepito dovrà essere restituito.

A tal fine, è opportuna la comunicazione preventiva al datore di lavoro circa l'esistenza e l'entità di tali ulteriori redditi.

Altra criticità può riguardare le collaborazioni coordinate e continuative ove nel 2014, post 24 aprile, si effettuino pagamenti per attività svolte nel corso del 2013. Non è infatti ancora chiaro se il nuovo credito non spetti affatto o se invece si

possano applicare le medesime regole dettate per il riconoscimento delle detrazioni ex art. 13 co. 1 Tuir, secondo i principi illustrati nella circolare 67/E/01, paragrafo 4.4

Procedura

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 600/73 riconoscono il credito eventualmente spettante **ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.04.14**, a partire dal primo periodo di paga utile.

La corresponsione deve quindi iniziare dalla retribuzione corrisposta nel mese di maggio.

Solo per problemi informatici, si può iniziare a giugno, ma erogando l'intero bonus spettante.

Il calcolo deve essere fatto sul presunto erogato nell'anno, salva diversa comunicazione del dipendente in ordine alla presenza di ulteriori redditi personali che gli facciano superare il limite dei 26.000 euro di reddito complessivo.

Il recupero nei confronti dell'Erario da parte del sostituto di quanto erogato al dipendente di mese in mese può avvenire diminuendo i versamenti di Irpef, addizionali, imposta sostitutiva produttività, contributo di solidarietà e, solo in caso di incapacienza, Inps.

In caso di mancato riconoscimento del credito da parte del sostituto, il dipendente ne può comunque fruire in sede di 730.

Chi supera i 26.000 euro di reddito complessivo è tenuto a comunicarlo al sostituto, che dovrà recuperare l'erogato nei periodi di paga successivi.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a restituire in sede di 730 quanto eventualmente erogatogli e non spettante. [!\[\]\(8bba887393ca45b761e5cb49e755e762_img.jpg\)](#)

SEZIONE III – SCADENZARIO

9 MAGGIO 2014

➤ **Relazione al Conto annuale del personale 2013**

Termine per la presentazione da parte di Comuni, Unioni di Comuni e Province della Relazione allegata al Conto annuale 2013 tramite il sistema telematico SI.CO., esclusivamente in via telematica, sulla base delle istruzioni fornite dalla Ragioneria stessa.

7 MAGGIO 2014

➤ **5 per mille 2014**

Gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la domanda ai fini dell'inserimento nell'elenco dei destinatari del 5 per mille.

15 MAGGIO 2014

➤ **Certificazione per il contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente**

Termine entro il quale presentare al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Fiscalità locale, la certificazione delle spese sostenute per il personale cui è stata concessa, nell'anno 2013, l'aspettativa (*rectius* distacco) per motivi sindacali. La certificazione va inviata entro le ore 14.00 esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale.

16 MAGGIO 2014

➤ **I.V.A. - Contribuenti trimestrali**

Termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al primo trimestre 2014.

➤ **I.V.A. - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/72**

Termine per il versamento da parte degli enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al primo trimestre 2014 senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

➤ **Autoliquidazione premio INAIL**

Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare l'autoliquidazione del premio INAIL e procedere al versamento, mediante modello F24, del premio assicurativo anticipato per il 2014 e dell'eventuale conguaglio relativo all'anno

2013. La denuncia delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica ed inviata entro lo stesso termine del 16 maggio.

23 MAGGIO 2014

➤ **Comunicazione dei dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti a una “rete d’impresa”**

Termine ultimo per la presentazione in via telematica della comunicazione dei dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti a una “rete d’impresa” relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

➤ **Invio deliberazioni relative alle aliquote e detrazioni TASI**

Termine entro il quale i comuni devono inviare al Ministero dell’Economia e delle finanze, per il tramite del “*Portale del federalismo fiscale*” le deliberazioni relative alle aliquote ed alle detrazioni TASI relative all’anno 2014, al fine di ottenerne la pubblicazione nell’apposito sito internet ministeriale entro il 30/05/2014. In mancanza, i contribuenti possessori di abitazione principale non saranno tenuti al versamento della prima rata del tributo, scadente il 16/06/2014, mentre i soggetti passivi possessori/detentori di altri immobili soggetti al tributo dovranno versare lo stesso impiegando l’aliquota di base del 1 per mille.

30 MAGGIO 2014

➤ **Invio alla Corte dei Conti del Rendiconto 2013**

Termine entro il quale effettuare l'invio telematico attraverso il sistema SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali) dei rendiconti 2013 alla Sezione enti locali della Corte dei Conti da parte delle Province e dei Comuni con più di 20.000 abitanti.

➤ **La certificazione per il rimborso degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria per l’abolizione dell’IMU sulle abitazioni principali**

Termine per inviare la certificazione degli oneri per interessi sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria attivate nel medesimo periodo conseguenti alla abolizione della seconda rata dell’imposta municipale propria dell’anno 2013. Il certificato, firmato digitalmente dai sottoscrittori, dovrà essere inviato attraverso l’area riservata alla gestione della Trasmissione Bilanci Enti Locali.

31 MAGGIO 2014

➤ **Certificazione al Ministero dell’Interno su spesa e tempestività dei pagamenti**

Termine entro il quale deve essere inviata al Ministero dell’Interno la certificazione prevista dall’art. 47, comma 2, lettera a), del D.L. 66/2014 relativa ai tempi medi di pagamento dell’anno precedente ed il valore degli acquisti di beni e servizi. 